



RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE VIZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge del Governo prevede l'istituzione del Ministero della salute come Dicastero autonomo, scorporandone le attribuzioni dall'attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

È la coordinata più avanzata della traiettoria che la riorganizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato sta compiendo, a partire dalle prime riflessioni avviate agli inizi degli anni '90. L'originaria proposta di riordino dei Dicasteri – elaborata dall'allora Ministro per la funzione pubblica, Sabino Cassese – prevedeva di istituire il Ministero della sanità e delle politiche sociali da un lato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'altro; tale progetto rimase inattuato a causa della crisi del Governo Ciampi. Fu invece con l'attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, cosiddetta «legge Bassanini 1», che – nell'ambito di una riforma dell'organizzazione del Governo intesa a razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri, anche attraverso interventi di riordino, soppressione e fusione – si prevede l'istituzione di un unitario Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che così disponeva, individuando i dodici dicasteri in cui si sarebbe articolata la struttura del Governo, non ha peraltro avuto attuazione sul punto fino al 2008: il nuovo assetto dell'amministrazione centrale – applicabile a partire dalla XIV legislatura – fu modificato prima ancora di entrare in vigore, ad opera del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, che portò a quattordici il numero dei Ministeri, re-istituendo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero della salute (già della sanità). Anche il successivo intervento in materia – posto in essere all'inizio della XV legislatura (in una fase sostanzialmente contestuale alla formazione

del nuovo Governo) con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha portato a diciotto il numero dei Ministeri – confermava il Ministero della salute come Dicastero autonomo. È con la legge finanziaria 2008 che si torna a fissare in dodici il numero massimo di Ministeri, a partire dal Governo successivo a quello allora in carica, senza peraltro individuarne né la denominazione né le competenze.

Il nuovo assetto del Governo ha trovato attuazione all'inizio della legislatura in corso: il decreto-legge 16 giugno 2008, n. 85, ha infatti individuato i dodici Ministeri e ha disciplinato il trasferimento delle competenze e delle risorse umane, strumentali e finanziarie; in questo ambito è stata prevista la confluenza del Ministero della salute nel nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Lo scorso 8 maggio il Consiglio dei ministri ha adottato un complesso di deliberazioni destinate a rimodulare alcuni aspetti della struttura del Governo; accanto alla nomina del Ministro senza portafoglio per il turismo e all'attribuzione del titolo di vice Ministro a cinque Sottosegretari, è stato approvato il disegno di legge ora in esame.

L'articolo 1 – che costituisce l'unica disposizione del disegno di legge governativo – novella conseguentemente sia l'articolo 1, comma 376, della legge finanziaria 2008 innalzando a tredici il numero dei Ministeri (comma 1), sia il decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo l'istituzione – accanto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – del Ministero della salute (comma 2, lettera a).

Sono quindi trasferite al nuovo Dicastero della salute le competenze che il decreto-legge n. 217 del 2001 (di cui si è detto) aveva attribuito al Ministero della salute e che erano poi confluite in quelle dell'attuale

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ad opera dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 85 del 2008), nonché le relative strutture già trasferite, proprio in attuazione di quel precedente riassetto della struttura del Governo (comma 3).

Sempre in materia di competenze, alcune norme riconoscono un ruolo rilevante al Ministero dell'economia e delle finanze per i profili concernenti gli aspetti finanziari della sanità: così il comma 2 stabilisce espressamente che tra i compiti spettanti al Ministero dell'economia concernenti il coordinamento della spesa pubblica e la verifica dei suoi andamenti, rientri anche il settore della spesa sanitaria (lettera *b*), e che nelle funzioni (sempre del MEF) attinenti alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti normativi e al monitoraggio della spesa pubblica siano inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali (lettera *c*). Inoltre l'esercizio delle funzioni di coordinamento del sistema sanitario nazionale da parte del Ministero della salute richiederà, per tutti i profili di carattere finanziario, il concerto con il Ministero dell'economia (lettera *d*); tale concerto è infine richiesto anche per l'attività di programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai Piani di rientro regionali, nonché per tutti i profili di carattere finanziario concernenti l'organizzazione dei servizi sanitari, le professioni sanitarie, i concorsi e lo stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale (lettera *e*).

Al trasferimento di competenze si accompagna, come detto, il trasferimento delle relative strutture, cui peraltro non derivano effetti finanziari - come evidenzia la relazione tecnica - in quanto concerne strutture orga-

nizzative già operanti nel previgente assetto organizzativo; è inoltre esclusa una revisione dei trattamenti economici del personale trasferito che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 3). Il principio di invarianza della spesa dovrà guidare anche l'opera di individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, che sarà realizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 6); a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze spetterà invece apportare le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo (comma 5).

All'esigenza di assicurare la continuità e la funzionalità delle strutture risponde la norma (comma 7) che prevede l'applicazione, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, dei regolamenti di organizzazione che nel 2003 avevano regolato la struttura e il funzionamento del Ministero della salute e di quello del lavoro e delle politiche sociali (rispettivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244) e di quelli che - sempre all'inizio della XIV legislatura - avevano disciplinato gli uffici di diretta collaborazione dei due Ministeri (il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, per il Ministero del lavoro, e il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, per il Ministero della salute), cui si aggiungono - in quanto compatibili - alcune disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007 che aveva operato la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, in materia di strutture dirigenziali e di uffici di diretta collaborazione.

In ogni caso, i due Ministeri (della salute e del lavoro), devono presentare, entro due

mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, i regolamenti di delegificazione per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale (comma 8, ultimo periodo).

Il mutato assetto non sottrae i due Ministeri dagli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento previsti dall'articolo 74 della manovra dello scorso anno (decreto-legge n. 112 del 2008) e da quelli di revisione degli assetti organizzativi mediante emanazione di regolamenti di delegificazione prevista dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296); nelle more dell'attuazione di quelle disposizioni, tuttavia, al fine di assicurare la funzionalità dei due Ministeri, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti indicati dal comma 8. Inoltre, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali (comma 9); dalla disposizione conseguiranno risparmi di spesa che la relazione tecnica quantifica in 100 milioni nel triennio 2010-2012.

Ulteriore modifica riguarda il numero massimo dei componenti del Governo (compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari), che passa dagli attuali sessanta a sessantatré (comma 1).

Va comunque ricordato che una deroga all'attuale numero massimo (60, appunto) era stata stabilita «in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009» con la previsione - e

poi la nomina nella persona di Guido Bertolaso - di un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90).

La modifica consentirà quindi la nomina di altri tre componenti del Governo; a tale riguardo si segnala che il comunicato del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio scorso - oltre a precisare che il Ministero della salute avrà, oltre al Ministro, due Sottosegretari - riferiva la decisione di prevedere un Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento e altri due al Ministero del lavoro; tale ultimo dato è confermato dalla relazione tecnica del disegno di legge, che fa riferimento a «due Sottosegretari aggiuntivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Infine, oltre alla norma che - con finalità di coordinamento normativo - adegua la denominazione dei Ministeri, ovunque ricorra, al nuovo assetto (comma 4), il disegno di legge indica la copertura degli oneri (comma 10) e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 11).

Conclusivamente, nel proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, si deve porre in rilievo come l'esame in Commissione abbia avuto un *iter* particolarmente spedito avendo il provvedimento incontrato un sostanziale e generale consenso e che l'unica modifica che si propone al testo governativo trae origine dal parere della Commissione programmazione economica, bilancio e ha carattere meramente tecnico.

VIZZINI, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LATRONICO)

23 settembre 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la pianta organica cui fa riferimento il comma 8 sia quella di fatto al 30 settembre 2008, secondo quanto stabilito dall'articolo 74, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008 e nel presupposto che dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non debba derivare alcuna revisione dei trattamenti economici in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti.

Rileva altresì la necessità di acquisire più puntuali elementi informativi circa la concreta realizzazione dei risparmi di cui al comma 9, nel presupposto che essi siano finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 247 del 2007.

Riguardo alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), osserva che l'intervento dello Stato, relativo ai Piani di rientro regionali, deve essere inteso non soltanto in termini di intervento di carattere finanziario, ma piuttosto in attività di coordinamento, controllo e supporto nella redazione dei piani medesimi.

Il parere è infine condizionato alla sostituzione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 10, delle parole: «mediante utilizzo delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione», con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatré e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) il numero 10) è sostituito dal seguente:

«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

2) dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

«13) Ministero della salute»;

b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;

c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;

d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sani-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»;

e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali»; sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai Piani di rientro regionali»;

2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale»; sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,».

3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonché le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. La denominazione «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma 4, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresì fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.

8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2008, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure.

9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.

10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

spesa di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spesa di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante **corrispondente riduzione dell'**autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

11. *Identico.*